

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE

CULTURALE

RELATORE - Cav. Giuseppe COLONNA

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

la terza Commissione ha riesaminato la legge regionale "Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale" esprimendo parere favorevole al nuovo testo formulato dalla Giunta Regionale e facendo propria la relazione che lo accompagna.

Com'è noto le osservazioni del Governo della Repubblica alla legge regionale 23/5/1973, comunicate dal Commissario del Governo con nota 27/6/1973, n.2691 postulano a loro volta una osservazione preliminare giacchè dal testo delle osservazioni, così come risulta elaborato non appare chiaro se, nella fattispecie, si contesta l'esistenza del potere normativo della Regione in quanto l'oggetto della legge non si ritenga riconducibile alle materie per le quali l'art.117 della Costituzione attribuisce alla Regione potestà normativa (prima parte del periodo) , ovvero se ne contesti solo il modo di esercizio del potere (che ne presuppone la sussistenza); dal momento che (seconda parte del periodo) la non riconducibilità alle materie del 117 deriverebbe (dato che ecc.) solo dal fatto che i contributi vengano concessi prescindendo da ogni riferimento ad aspetti di interesse regionale.

E' evidente che la prima versione contesta la validità sotto il profilo della competenza della Regione; mentre la seconda, presupponendone la competenza, propone un eventuale problema di lesione di interessi nazionali o di altre regioni, con la diversa prospettiva di impugnazione (per legittimità) alla Corte Costituzionale, nei

./.

primo caso, e, (per il merito al Parlamento) nel secondo.

Considerando l'osservazione nell'ambito in cui è da ritenere in questa sede circoscritto dalla specificazione dell'interesse regionale, è da rilevare che, sebbene tutta la potestà normativa della Regione presuppone il perseguimento di interessi regionali, nel senso che non debba contrastare con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, il riferimento allo specifico interesse regionale, quale limite di legittimità, opera solo nella fattispecie normativa dell'art.117 in cui l'interesse regionale è assunto come limite di legittimità (tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale).

Ne consegue che l'osservazione, in termini generali fondata, non ha rilevanza per la materia in esame (Cfr.Barbera, Regioni e interesse nazionale; Saporito, le competenze regionali).

Ciò premesso, se non è contestabile che il campo delle funzioni normative della Regione, come circoscritte nella materia che ne interessa dall'art.117 della Costituzione, rivela come da parte del Costituente sia stato adottato il modello organizzativo (Casatiano-gentiliano), secondo cui tutte le attività propriamente culturali, quale espressione della tradizione umanistica, siano da ritenere riservate allo Stato, ed attribuite alle Regioni solo quelle di natura formativa professionale, concepite come mero approfondimento di abilità tecniche, peraltro, indipendentemente dal rilievo che siffatto criterio, certamente accettato inconsapevolmente, importa una grave limitazione alle competenze regionali nel settore, è estremamente decisivo rilevare che la Regione Puglia con la legge regionale 23/5/73 non ha per nulla disciplinato la materia culturale riservata alla competenza statale, così da potersene dedurre un'eventuale invasione della competenza statale e degli interessi nazionali, ma si è limitata a disciplinare il proprio apporto incentivante con la devoluzione

./.

di contributi ad enti ed organizzazioni operanti nella Regione che perseguono finalità culturali attraverso studi, ricerche, convegni, pubblicazioni ed altre manifestazioni a tali scopi finalizzate. Un siffatto intervento della Regione esplicandosi nell'esercizio della funzione normativa al limitato scopo di creare il supporto sostanziale indispensabile per la istituzione nel bilancio dell'apposito fondo per la conseguenziale attività amministrativa di erogazione del fondo stesso, non può riguardarsi come intervento legislativo nelle materie per le quali l'art.117 Cost. attribuisce il potere normativo, a meno che non si voglia contestare alla Regione quanto si riconosce agli altri enti territoriali minori, i quali, pur in difetto di propria competenza legislativa nel settore della cultura, partecipano con contribuzioni varie, notevoli e costanti in forma incentivante all'azione degli enti e delle associazioni locali preposti allo sviluppo della cultura.

E' di tutta evidenza inoltre, che tale intervento della Regione si spiegherà nei rapporti di interessi regionali secondo criteri e modalità che la legge espressamente rinvia al regolamento di esecuzione previsto all'art. 4.

Con tale esplicitazione e integrazione si ripropone all'approvazione il disegno di legge approvato il 23/5/1973.

ART. 1

La Regione Puglia al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all'indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con convegni e convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli artt. 7 e 13 dello Statuto.

ART. 2

La spesa di £.78.000.000 da erogarsi nell'esercizio 1972 viene stanziata nel Cap;84/bis "Contributi a Società ed Enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura", che è istituito con la presente legge, mediante prelevamento di uguale somma dal Cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali".

ART. 3

Per l'esercizio 1973 la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelevamento della somma di £.78.000.000 dal Cap.230"Fon

./.

do a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali", mentre per gli anni finanziari successivi la spesa di £.78.000.000 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

ART. 4

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento.

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto: a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.